

## **TI\_GERICHTE 32.2019.53 vom 31. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2019.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.53)

FR: TI\_GERICHTE 32.2019.53 du 31 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 32.2019.53 del 31 gennaio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 42**

capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

- a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
- b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
- c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l'ammontare dell'assegno per grandi invalidi, secondo l'art. 42 ter cpv. 1 LAI l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un'assistenza intensiva hanno diritto, secondo l'art. 42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34

capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Infine, l'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:

"1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell'articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPG) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta (in casi si trattava di un'inchiesta sulla durata e l'intensità dell'assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. A seguito della domanda di prestazioni, l'Ufficio AI ha dato incarico all'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare, svolta presso l'Istituto \_\_\_\_\_, dove RI 1 soggiorna durante tutta la settimana a partire da settembre 2018 (rientrando a casa solo durante i fine-settimana), eseguita il 1° ottobre 2018, alla presenza del ragazzo, di sua mamma e del suo educatore.

Con rapporto del 12 ottobre 2018 l'assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 4 ore e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (cfr. doc. 37)

A proposito del bisogno di assistenza, l'assistente sociale ha constatato che rispetto ad un coetaneo normodotato l'assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:

"()

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere sei atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi	da luglio 2009 (dai 3 anni)
alzarsi/sedersi e coricarsi	da luglio 2017 (dagli 11 anni)
mangiare	da luglio 2009 (dai 3 anni)
lavarsi	da luglio 2012 (dai 6 anni)
andare alla toilette	da luglio 2012 (dai 6 anni) a gennaio 2018
spostarsi	da luglio 2011 (dai 5 anni)

Necessita di una sorveglianza personale:

permanente da luglio 2012 (dai 6 anni).■ (Doc. 37)

L■assistente sociale ha pertanto concluso:

"( ) Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio a decorrere da dicembre 2016 (retroattivo di un anno dalla data della richiesta); elevato a decorrere dal mese di luglio 2017 (dalla maggior dipendenza da terzo nell■atto di alzarsi-sedersi, coricarsi); medio a decorrere dal mese di aprile 2018 (3 mesi dalla minor dipendenza da terzi nell■atto di ■andare al gabinetto■). (Doc. 37)

Di conseguenza, con la decisione contestata l■Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1° dicembre 2016 (un anno prima dell■inoltro della domanda), di grado medio dal 1° luglio 2017 e di nuovo medio dal 1° aprile 2018. L■amministrazione ha inoltre riconosciuto il supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. A).

2.7. La mamma di RI 1 ha contestato, nell■ambito delle osservazioni presentate contro il progetto di decisione del 15 ottobre 2018, le conclusioni alle quali è giunta l■amministrazione a proposito della presuntaminor dipendenza da terzi nell■atto di ■andare al gabinetto■ che sarebbe stata raggiunta da suo figlio a partire dal mese di gennaio 2018, ritenendo esservi stato un malinteso tra quanto da ella affermato in occasione dell■incontro presso l■Istituto \_\_\_\_\_ e quanto, invece, riportato dall■assistente sociale nel rapporto d■inchiesta.

Ella ha affermato che grazie alle salviettine igieniche suo figlio è in grado di pulirsi in maniera autonoma, sottolineando tuttavia come ciò non basti per concludere che lo stesso sia pienamente indipendente nello svolgimento di tale atto.

Al contrario, RI 1 deve comunque ricevere indicazioni da parte di una terza persona su come pulirsi e, soprattutto, deve essere controllato per verificare che sia lui, sia i suoi indumenti intimi, lo siano effettivamente.

A comprova di tali affermazioni è stata trasmessa all■Ufficio AI una presa di posizione da parte della coordinatrice psicopedagogica ■ settore minorenni dell■Istituto \_\_\_\_\_, signora \_\_\_\_\_, la quale, in un messaggio di posta elettronica del 14 novembre 2018, ha rilevato:

Pertanto, sulla base dell'eragioni qui diffusamente esposte, trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all■amministrazione - alla quale compete accertare lo stato di salute dell■interessato - affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire se sia effettivamente intervenuto (e nell■affermativa in che misura e da quando), oppure no, un miglioramento nell■autonomia dell■assicurato

rispetto all'atto ordinario della vita andare al gabinetto.

In concreto, con la conferma del diritto ad almeno un AGI di grado elevato dal luglio 2017 fino al mese di marzo 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C\_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul grado dell'AGI spettante all'assicurato a partire dal mese di aprile 2018.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

2.11. Nel caso di specie, inoltre, visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF8C\_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato dalla Consulenza Giuridica Andicap, ha diritto all'importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.